

Cass., civ. sez. II, del 31 gennaio 2019, n. 2971

Passando all'esame del ricorso incidentale proposto da G S.p.a., con il primo motivo si deduce l'omesso esame del contenuto degli atti di istruzione preventiva in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. Ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte di Appello non avrebbe considerato che i danneggiati non avevano proposto ricorso per A.T.P. ex art.696 c.p.c. ma ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art.696-bis c.p.c. Di conseguenza, il termine di prescrizione della domanda di manleva spiegata da GI S.r.l. nei riguardi di G S.p.a. avrebbe dovuto essere computato a decorrere dalla notifica del ricorso per l'istruzione preventiva e non invece dal successivo ricorso ex art.702 bis c.p.c. con il quale i danneggiati, odierni controricorrenti, avevano poi introdotto il giudizio. La domanda avrebbe quindi dovuto essere ritenuta prescritta ai sensi di quanto previsto dall'art.2952 c.c.

Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.696, 696-bis c.p.c. e 2952 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., proponendo, sotto il profilo della violazione di legge, la medesima doglianza di cui al primo motivo

Le due censure, da trattare insieme per la loro intima connessione, sono da rigettare.

Con riferimento alla prima di esse, non sussiste alcun omesso esame, posto che la questione della prescrizione è stata diffusamente affrontata dalla Corte di Appello alle pagg.9 e s. della sentenza impugnata. Il fatto che la Corte territoriale non abbia espressamente affrontato la questione della differente natura (ipotizzata dalla ricorrente incidentale) del ricorso ex art.696-bis c.p.c. rispetto a quello ex art.696 c.p.c. non comporta alcuna omissione, potendosi evidentemente configurare un rigetto implicito della relativa doglianza.

Peraltro la censura appare anche inammissibile per carenza di specificità, posto che la ricorrente incidentale non indica neppure quali sarebbero gli atti della fase preliminare non esaminati dalla Corte di Appello.

Il secondo motivo è da rigettare a sua volta in quanto proprio il precedente indicato dalla ricorrente incidentale a pag.13 del controricorso (Cass. sez.3, Sentenza n.289 del 13/01/2015, non massimata) afferma, in un passaggio della motivazione, che "Il testo dell'art.2952 c. c. deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve ... e che sono sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a date e a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato. In questa linea si muove da tempo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. 28 novembre 2007 n.24733, che ha ritenuto irrilevante una lettera del danneggiato meramente allusiva alla possibilità di richiesta di un risarcimento; Cass. civ. Sez.3, 19 novembre 2013 n.25897 che -in un caso in cui la richiesta risarcitoria era effettivamente pervenuta all'assicurato, ma era stata inviata non dal diretto danneggiato, ma da altro soggetto, interessato a che il danneggiato venisse risarcito- ha ritenuto irrilevante la richiesta del terzo, ribadendo che l'art.2952 c.c. va interpretato in termini rigorosi, cioè nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore".

Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha fatto riferimento per il computo dei termini di prescrizione, tanto dell'azione principale proposta dagli odierni controricorrenti nei confronti della **Gi S.r.l.**, che di quella di manleva relativa ai rapporti interni tra assicurato e assicuratore, al momento in cui è stato introdotto il giudizio di merito ed articolata la pretesa risarcitoria.

Gli atti anteriori, proprio in quanto finalizzati a conseguire un accertamento tecnico preventivo rispetto alla proposizione del vero e proprio giudizio, non contengono alcuna formulazione di una vera e propria richiesta di risarcimento. Sotto questo profilo, appare irrilevante la distinzione -proposta dalla ricorrente incidentale tra il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., che si sostanzierebbe in "una mera istanza di acquisizione a finalità conservative dello stato e della condizione degli immobili" e il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art.696 c.p.c., che invece conterrebbe la denuncia dei "vizi e difetti costruttivi specifici, facendosene quantificazione, dei quali si chiedeva accertarsi le cause e quindi la responsabilità, conformemente alla natura e alla funzione del secondo istituto" (cfr. pagg.10 e 11 del controricorso con ricorso incidentale).

Al contrario, ambedue gli istituti si sostanziano nella richiesta di anticipare alcune attività istruttorie, come -nel caso di specie- la consulenza tecnica, rispetto all'introduzione del giudizio di merito, a fini evidentemente deflattivi del contenzioso e per promuovere la conciliazione della lite: ne discende che sia con il ricorso ex art.696 c.p.c. che con quello ex art.696-bis c.p.c. non si introduce una domanda giudiziale di merito, ma si invoca soltanto l'anticipazione di talune attività istruttorie; in ambedue i casi, quindi, non si configura alcuna domanda risarcitoria e non scatta, di conseguenza, il termine di prescrizione dell'azione di manleva nei confronti dell'assicuratore previsto dall'art.2952 c.c.

Ulteriore conferma di quanto sopra si ritrae dal rilievo che l'art.696 - bis c.p.c. è titolato "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite", il che rende evidente il fatto che non si tratta di un procedimento di natura contenziosa.

Va in definitiva ribadito il principio per cui, alla luce del criterio rigoroso imposto dalla sentenza di questa Corte n.289/2015 poc'anzi richiamata, non può farsi decorrere dalla presentazione del ricorso ex art.696 c.p.c. o ex art.696-bis c.p.c. il termine di prescrizione dell'azione di manleva nei confronti dell'assicuratore di cui all'art.2952 c.c.